

N. R.G. 17958/2016



## TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

### PRESIDENZA

Il Presidente di Sezione, dott. Mauro Lambertucci, delegato dal Presidente del Tribunale alla trattazione dei procedimenti per la determinazione del compenso agli arbitri ex art. 814, 2° comma, c.p.c., provvedendo nel procedimento R.G. n. 17958/2016 V.G.

promosso da

\_\_\_\_\_

**RICORRENTE**

nei confronti di

e:

S.r.l.

**RESISTENTI**

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.01.2017, ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

La ricorrente in epigrafe indicata, avvocato, Arbitro nel procedimento promosso dalla Sig.ra \_\_\_\_\_ nei confronti della \_\_\_\_\_ S.r.l., definito con Lodo rituale, ha chiesto all'adito Ufficio, ai sensi dell'art. 814, 2° comma, c.p.c., la determinazione delle spese e degli onorari del procedimento arbitrale, autoliquidate in € 29.160,00, più spese generali 15%, C.A.P. ed I.V.A., per il suo compenso professionale, in € 6.000,00, più spese generali 15%, C.A.P. ed I.V.A., per il compenso del segretario dell'organo arbitrale (individuato in un avvocato per l'asserito miglior funzionamento dell'organo), ed in € 4.500,00, più I.V.A. e CNPDC, per il compenso al Consulente Tecnico d'Ufficio nominato nel corso del procedimento arbitrale.



All'udienza del 23.01.2017 il procuratore della Società resistente, già costituitosi in cancelleria, ha ribadito le contestazioni in ordine all'*an* ed al *quantum* della liquidazione, rappresentate anche nel corso del procedimento arbitrale.

La resistente \_\_\_\_\_, nonostante la rituale notificazione del ricorso e del pedissequo decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti, non si è costituita in giudizio, pur avendo la stessa, tramite il suo procuratore nominato nel procedimento arbitrale, contestato il *quantum* della proposta liquidatoria.

Ciò premesso, il Giudicante osserva.

#### SUL COMPENSO ALL'ARBITRO

La Società resistente contesta il diritto dell'Arbitro \_\_\_\_\_ di percezione del compenso professionale, per avere costei trattato e deciso la controversia nonostante la carenza, *ratione materiae*, della *potestas iudicandi*, come eccepito nel procedimento arbitrale fin dai primi scritti difensivi.

L'eccezione non è rilevante in questa sede, non essendo consentito al presente Giudicante valutare la questione nel presente procedimento speciale di determinazione del compenso all'Arbitro, compenso che è dovuto per la sola attività professionale svolta, indipendentemente dalla nullità del Lodo, da far valere eventualmente in altra sede.

In ordine al *quantum* del compenso all'Arbitro, ferma l'applicabilità al caso di specie dell'art.10, primo comma, del D.M. n. 55/2014 e della tabella n. 26 dello stesso decreto, ritiene il Giudicante che il compenso vada parametrato secondo il valore medio delle cause di valore indeterminabile di particolare importanza (da € 260.001 a 520.000), giusto il disposto dell'art. 5 del citato D.M., tenuto conto dei numerosi e complessi quesiti rivolti all'Arbitro nelle conclusioni della domanda arbitrale e delle eccezioni sollevate dalla Società resistente negli scritti difensivi, come evidenziato dalla lettura del Lodo.

Non si ravvisano, invece, ragioni di sorta per aumentare il parametro medio stabilito nella citata tabella, aumento ingiustificatamente operato nella misura massima (80%) dall'Arbitro \_\_\_\_\_ nella proposta di liquidazione.

In applicazione dei suesposti principi ed in applicazione del relativo parametro di cui alla tabella n. 26 del D.M. 55/2014, il compenso spettante all'Arbitro viene determinato in € 16.200,00, oltre C.P.A. ed I.V.A., come per legge. Non spettano, invece, sul compenso così determinato, le Spese Generali di cui all'art. 2 del D.M. n. 55 del 2014, atteso che, come affermato dalla Suprema Corte nella sentenza civile n. 1673 del 2003, "*la liquidazione delle spese generali agli arbitri postula*



*l'applicazione della norma di cui all'art. 814 cod. proc. civ., che prevede il relativo diritto con riferimento alle sole spese cd. "borsuali" (quelle, cioè, effettivamente sopportate e documentabili, menzionate, in sostanza, dagli artt. 90, 92 e 93 cod. proc. civ. e 7, 8 e 9 della legge 319/1980 per consulenti tecnici), senza che possano, per converso, ritenersi applicabili "tout court" i principi in tema di tariffe professionali forensi quanto alle spese cd. "forfettarie" (art. 15 della tariffa professionale forense ex D.M. 15/1985), attesa la non assoluta equiparazione dell'arbitro all'esercente la professione forense in relazione alla peculiarità dell'opera rispettivamente prestata".*

#### SUL COMPENSO AL SEGRETARIO

E' assolutamente indimostrato ed ingiustificato il compenso richiesto dall'Arbitro per il Segretario del procedimento arbitrale, indicato nell'importo di € 6.000,00 nella proposta liquidatoria. La scelta di un avvocato per attività estremamente semplici e di carattere amministrativo/processuale, quali la redazione dei processi verbali di udienza, le comunicazioni telematiche degli atti processuali alle parti e la custodia del fascicolo processuale, non giustifica l'importo richiesto né tantomeno consente il ricorso al D.M. 55/2014 per la valutazione economica dell'opera prestata dal Segretario. In difetto di specifica delle spese, ritiene il Giudicante di determinare le spese di funzionamento dell'arbitrato, con riferimento alle spese di segreteria, in € 1.500,00, oltre I.V.A., escluso il C.P.A. e le Spese Generali, non dovute in considerazione dell'attività amministrativa e non già forense prestata dal Segretario, seppure avvocato.

#### SULLA LIQUIDAZIONE DEL C.T.U.

L'art. 814, 2° comma, c.p.c. prevede che le parti sono tenute, in via solidale, al rimborso, in favore degli arbitri, delle spese, nonché al pagamento dell'onorario per l'opera prestata, dovendosi nelle prime ricomprendere anche quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio ed al funzionamento del collegio, compreso il compenso al segretario.

Secondo una recente sentenza della Suprema Corte (Cass. 21.3.2014 n. 6736), poi, *"In materia di arbitrato rituale, il consulente tecnico d'ufficio ha titolo per chiedere il pagamento del proprio compenso esclusivamente agli arbitri - a cui spetta, ex art. 814 cod. proc. civ., il diritto ad ottenere il rimborso dalle parti - dovendosi escludere una responsabilità solidale di queste ultime poiché, a differenza di quanto avviene nel giudizio ordinario, la figura del consulente nell'arbitrato rituale, che pure ha natura giurisdizionale, non ha carattere pubblicistico, quale ausiliario del giudice, con qualifica di pubblico ufficiale, che esegue la sua prestazione per un superiore interesse di giustizia, ma una matrice privatistica, essendo le parti legate agli arbitri da un rapporto di mandato, in cui,*



*ai sensi dell'art. 1719 cod. civ., il mandante ha l'obbligo di somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni contratte in proprio nome, tra le quali anche quella nei confronti del consulente".*

Nel ricorso introduttivo del presente giudizio l'Arbitro ha chiesto al Giudicante di provvedere alla liquidazione degli onorari del CTU, quantificati indicativamente in € 4.500,00, e non già di provvedere al rimborso del compenso corrisposto al C.T.U., circostanza quest'ultima neppure allegata, neppure depositando il prospetto di liquidazione predisposto dal C.T.U. né la relativa fattura di pagamento.

Poiché la liquidazione del compenso spettante al consulente tecnico nominato d'ufficio nel corso del procedimento arbitrale esula dai compiti del Presidente del Tribunale di cui all'art. 814, 2° comma, c.p.c., la richiesta della ricorrente non può essere presa in considerazione.

Nulla da provvedere in ordine alla regolamentazione delle spese processuali del presente giudizio, attesa la natura non contenziosa dello stesso, che, in quanto rivolto alla sola determinazione del compenso agli arbitri, esclude a priori ogni ipotesi di soccombenza delle parti (vedi Cass. n. 15586 del 3 luglio 2009).

visto l'art. 814, secondo comma, c.p.c.,  
determina, al lordo degli eventuali acconti, in € 16.200,00, oltre IVA e CPA (escluso il rimborso per Spese Generali ex art.2 D.M. 55/2014), il compenso spettante all'Arbitro Avv. P.Q.M., ed in € 1.500,00 le spese di funzionamento del procedimento arbitrale con riferimento a quelle di Segreteria;

dichiara tenuti al pagamento dell'importo come sopra determinato, tra loro in solido, e la S.r.l.;

dichiara inammissibile la richiesta di liquidazione del compenso al C.T.U. nominato nel procedimento arbitrale.

Nulla in ordine alle spese processuali del presente procedimento.



Roma, 20 aprile 2017

IL PRESIDENTE  
Mauro Lambertucci

IL CASO.it

